

N.	<u>1433/12</u>	R.A.C.
N.	<u>1224/16</u>	SENT
N.	<u>1802/16</u>	CRON.



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo, decidendo nel procedimento n. 1433/12RGAC, avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, deciso all'udienza odierna

TRA

in p.l.r.p.t., , con l'avv. ANTONIO CAMPILONGO;

- OPPONENTE -

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, con l'Avv. M

OPPOSTO

ha dato lettura del dispositivo e della esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 2.7.2012, l'istante chiedeva accertarsi l'infondatezza del verbale di accertamento, con il quale l'INPS di Rossano aveva accertato irregolarità e violazioni di legge in materia retributiva-contributiva.

Preliminarmente , tuttavia, eccepiva la prescrizione dei crediti.

Si costituiva l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza si decideva.

§§§

Il ricorso deve essere accolto.

Premesso che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo, l'Istituto previdenziale che chiede contributi, avendo veste di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, ha l'onere di provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa (cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 18481 del 19 settembre 2005).

Com'è noto i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivi e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito il quale aveva erroneamente ritenuto assistito da fede privilegiata il verbale ispettivo nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nelle imprese artigiane, indicava il numero dei dipendenti dell'impresa soggetta a ispezione) (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87).

Nel caso di specie, l'INPS non ha assolto l'onere della prova ex art 2697 cod. civ., ma prima ancora di entrare nel merito, viene in rilievo la prescrizione dei crediti contributivi.

Al riguardo, appare opportuno premettere brevi cenni sul regime applicabile in seguito all'introduzione dell'art 3 della l. 335/95, anche alla luce delle sentenze più recenti della Suprema Corte.

Con sentenza 7 gennaio 2004 n. 46, la Corte ha fatto il punto della situazione ed in maniera inequivocabile ha chiarito che: "per i contributi (di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti ed altre gestioni pensionistiche obbligatorie) relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge cit. la prescrizione resta decennale sino al 31 dicembre 1995, mentre diventa quinquennale dal primo gennaio 1996; anche per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (17.8.95) il termine di prescrizione diventa quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia continua ad applicarsi il termine decennale nelle ipotesi in cui, entro il 31.12.1995, siano stati compiuti da parte dell'Istituto atti interruttivi ovvero siano state iniziate procedure volte al recupero della contribuzione nel rispetto della normativa preesistente; ove poi gli atti interruttivi e le procedure volte al recupero della contribuzione siano stati compiuti nel periodo intermedio, cioè tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995, il termine di prescrizione



rimane decennale; infine, se gli atti interruttivi o le procedure volte al recupero siano stati compiuti prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, oltre al termine decennale, anche la sospensione triennale di cui all'art 2, co. 19, della legge 639 del 1983".

Corte di Cassazione, sentenza n. 18540 del 15 settembre 2004, invece, ha precisato che: " in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori ai datore di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 1996 del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti all'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1 gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore".

In buona sostanza, al fine di determinare il termine prescrizionale dei crediti contributivi, si deve distinguere, innanzitutto, se si tratta di crediti antecedenti o successivi al 1 gennaio 1996: solo nella prima ipotesi, infatti, possono incidere sul termine di prescrizione gli atti interruttivi compiuti dall'Istituto o la denuncia fatta dal lavoratore. Nel caso, invece, in cui i crediti siano maturati a decorrere dal 1 gennaio 1996, il problema non si pone poiché il termine di prescrizione è sempre quinquennale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2100/2003).

Nel caso di specie, i contributi per i quali è stata eccepita la prescrizione attengono al periodo marzo, aprile, maggio 2007 e non risultano compiuti atti interruttivi per cui è certamente maturata una prescrizione quinquennale.

Il primo atto interruttivo documentato, poi, è rappresentato dalla notifica del verbale del 23.5.2012.

L'opposizione, pertanto, deve essere accolta e la cartella annullata.

La condanna alle spese segue il principio di soccombenza.

Tanto basta per annullare il verbale opposto.

P.Q.M.

il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- annulla il verbale opposto;
- condanna l'INPS alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in complessivi euro 1.600,00, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione ex art 93 cpc.



Castrovillari, 22.11.2016

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Anna Caputo

